



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.) Corte Federale d'Appello

La Corte Federale d'Appello

composta dai signori

avv. to Stefano Campanello

avv. to Gaia Taricco

avv. to Alberto Giordano

ha pronunciato la seguente

Presidente relatore

Componente

Componente

DECISIONE

sul reclamo proposto da ASD Pallone Elastico Imperiese, in persona del Presidente pro-tempore, avverso la decisione del Giudice Sportivo della Federazione Italiana Pallapugno 11 giugno 2021 n. 21002.

^ ^ ^

Fatto e svolgimento del giudizio

Il giorno 9 giugno 2021 alle ore 20.30 si disputava, presso lo sferisterio di Cuneo, l'incontro valevole per la terza giornata di andata del Campionato di serie A (gara nr. 12) tra le società Acqua San Bernardo Subalcuneo - Cuneo e Olio Roi Imperiese - Dolcedo (Im), che si concludeva con la vittoria per 9-6 della Olio Roi Imperiese.

Con reclamo presentato il 12 giugno 2021 ai sensi dell'art. 58 comma 6 Reg. giustizia a mezzo pec (pervenuta alle ore 12.02 del medesimo giorno, come attestato dalla segreteria FIPAP con comunicazione a questa Corte di Appello del 12 giugno 2021 ore 12.37) la società ASD Pallone Elastico Imperiese (di seguito, per brevità, Imperiese) impugnava la decisione emessa l'11 giugno 2021 dal Giudice Sportivo con cui, in accoglimento del reclamo interposto dalla società ASD Pallonistica Subalcuneo (di seguito, per brevità, Subalcuneo), non era omologato il risultato della suddetta gara nr. 12 del Campionato di serie A, ed era inflitta alla società Imperiese la sanzione della perdita della gara con



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.) Corte Federale d'Appello

l'attribuzione della vittoria con il migliore punteggio (9-0) a favore della Subalcuneo.

Il Giudice Sportivo, con la decisione impugnata, acquisito un supplemento di rapporto dall'arbitro della gara, rileva come, nell'incontro in questione l'Imperiese avesse esercitato l'azione di battuta da sette metri anziché dai sei previsti dal regolamento per la corrente stagione sportiva (approvato con delibera del Consiglio Federale nr. 8/21 del 9 febbraio 2021). Di conseguenza, risulta violata la regola 3 del regolamento tecnico che impone che l'azione di battuta si svolga da metri sei, senza che ricorresse, in favore della società Imperiese, alcuna delle situazioni di vantaggio previste per le squadre che presentino in distinta giocatori il cui complessivo punteggio risulti inferiore alle soglie indicate anno per anno dai regolamenti tecnici e dalle norme sull'organizzazione dei campionati.

Sulla scorta di questa premessa, il Giudice di prima istanza, reputando che anche sotto la vigenza dell'attuale Reg. Giustizia possa farsi applicazione della norma (art. 34 comma 1) del previgente Regolamento, che conferiva espressamente al Giudice Sportivo il potere di annullare d'ufficio l'incontro non omologato, riteneva che tale annullamento debba essere disposto quando *“a seguito di una violazione di norme sia stata resa possibile una concreta alterazione del risultato sportivo degli incontri”* (situazione cui deve assimilarsi l'irregolare svolgimento dell'azione di battuta) e di conseguenza non omologava il risultato conseguito sul terreno di gioco e sanzionava la società Imperiese con la sconfitta cd. a tavolino.

Il reclamo di Imperiese, qualificato come *“ricorso”* e redatto in termini estremamente prosaici, deduce un'unica circostanza: non contesta affatto che il capitano e battitore (l'atleta Enrico Parussa) abbia esercitato la battuta dall'altezza dei sette metri, con un vantaggio che non gli competeva (dando espressamente atto che *“la battuta dei sette metri non risulta nel Regolamento Federale approvato nel 2021”*), ma assume che *“sia la società di casa Subalcuneo che l'arbitro non dovevano eseguire la riga di battuta 7 metri”* (così, letteralmente, il reclamo).



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.) Corte Federale d'Appello

Fissata al 17 giugno 2021 l'udienza in camera di consiglio, la società Imperiese trasmetteva alla Corte di Appello "documentazione" senza alcuna nota di accompagnamento che consentisse di coglierne la rilevanza: tra i documenti consegnati alla Corte spiccano, per quanto qui rileva, alcune distinte di gara relative ad incontri disputati dalla società Imperiese nella Superlega FIPAP l'8 agosto, il 13 agosto, il 19 agosto ed il 1 settembre 2020 ed ancora, la distinta della gara del Campionato Italiano di serie A del 9 giugno 2021 (oggetto della decisione di annullamento del Giudice Sportivo) e quella relativa all'incontro disputato, per il medesimo Campionato, il 21 maggio 2021 in Dolcedo (Im) tra la Imperiese e la Marchisio Nocciole Cortemilia.

Il Procuratore Federale, con atto del 16 giugno 2021, rassegnava le proprie conclusioni scritte con cui eccepiva, preliminarmente, l'irricevibilità del reclamo di Imperiese per essere stato presentato oltre il termine perentorio indicato dall'art. 58 comma 6 Reg. Giustizia, a nulla rilevando che il ritardo fosse contenuto in due soli minuti, trattandosi di termine *ad horas* posto a presidio di irrinunciabili esigenze di celerità e certezza. Nel merito, il Procuratore Federale chiedeva che l'impugnazione fosse rigettata: essendo pacifico l'indebito vantaggio di cui la Imperiese aveva beneficiato nella battuta, vantaggio che aveva condizionato la regolarità dell'incontro, la responsabilità per tale violazione ricade interamente sulla società reclamante e sul suo capitano. Sul punto, il Procuratore Federale richiama la norma dell'art. 36 del Regolamento Tecnico che individua espressamente il dovere, e la conseguente responsabilità, del capitano di denunciare per iscritto all'arbitro, prima dell'incontro, l'eventuale sussistenza di un vantaggio nella battuta, dovere cui, nel caso in esame, il capitano della Imperiese si è accostato producendo una dichiarazione completamente falsa, attestando nella distinta di gara di avere il diritto di esercitare l'azione di battuta dai metri sette.

All'udienza camerale del 17 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto sulla piattaforma digitale zoom, alla presenza del Segretario Federale, comparivano i rappresentanti della società reclamante e della Subalcuneo, che aveva tempestivamente manifestato l'intenzione di parteciparvi.



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.) Corte Federale d'Appello

Nel corso della discussione, su richiesta del Presidente (cui, in un primo momento, i rappresentanti della società reclamante replicavano con gratuiti toni polemici) la società Imperiese giustificava il ritardo di due minuti nella presentazione del reclamo adducendo ragioni tecniche che avevano compromesso temporaneamente la funzionalità del servizio di posta elettronica certificata. Nel merito concludeva per l'accoglimento del reclamo, assumendo che la responsabilità per l'accaduto gravava in parti eguali sulla reclamante, sulla società Subalcuneo che aveva ospitato l'incontro del 9 giugno 2021 (avendo consentito, ovvero materialmente eseguito, il tracciamento di una linea di battuta all'altezza dei metri sette) e sul direttore di gara che non aveva verificato la regolarità della segnatura del campo, venendo così meno al dovere impostogli dall'art. 35 comma 1 del Regolamento Tecnico. A sua volta, la società Subalcuneo chiedeva la conferma della decisione impugnata e, in linea subordinata, la ripetizione dell'incontro.

Esaurita la discussione, la Corte pronunciava l'ordinanza 17 giugno 2021 - da intendersi qui richiamata per intero - con cui, in relazione alle generiche deduzioni di Imperiese circa i problemi tecnici che avevano condizionato la possibilità di far prevenire il reclamo entro il termine indicato dall'art. 58 comma 6 Reg. Giustizia, assegnava alla medesima società breve termine per produrre idonea documentazione probatoria.

La società Imperiese provvedeva con pec del 18 giugno 2021 cui erano allegate tre autocertificazioni rilasciate in pari data dai signori Filippo Rinaldo Guasco, Mauro Siffredi e dalla signora Sabrina Covella le quali davano atto di come il reclamo, pur tempestivamente inviato, a causa di problemi tecnici del server gestore del servizio di posta elettronica, fosse pervenuto con due minuti di ritardo.

La Corte di Appello, ripresa la camera di consiglio, comunicava la propria decisione, riservando la motivazione.

Motivi della decisione



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.) Corte Federale d'Appello

Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione preliminare di irricevibilità del reclamo, dedotta dal Procuratore Federale in relazione al ritardo di due minuti nella consegna dell'atto di impugnazione.

Ritiene la Corte, all'esito dell'integrazione probatoria oggetto dell'ordinanza 17 giugno 2021, che non vi siano motivi per dubitare delle ragioni con cui la società reclamante ha giustificato il ritardo, peraltro di due soli minuti, ragioni che fanno perno su problemi tecnici - illustrate in modo dettagliato nell'autocertificazione a firma Sabrina Covella - che, avendo rallentato i tempi di esecuzione della posta elettronica in uscita, hanno fatto sì che il reclamo, pur tempestivamente inviato a mezzo pec, sia stato preso in consegna dal sistema ed inoltrato alla casella di posta del destinatario con il ritardo su cui si appunta l'eccezione preliminare del Procuratore Federale. È certamente vero che il termine *ad horas* di cui si contesta il superamento riguarda la ricezione del reclamo ("*.... deve pervenire presso la relativa segreteria per l'impugnazione entro le ore 12*") e non il suo invio, tuttavia le ragioni tecniche sopra richiamate paiono tali da configurare una situazione assimilabile alla forza maggiore, al reclamante non imputabile, idonea a giustificare la condotta della società impugnante.

Nel merito, il reclamo della società Imperiese è solo parzialmente fondato, nei sensi di seguito specificati.

Anche al fine di sgomberare il campo da tematiche del tutto fuori luogo, non di rado evocate dalla parte reclamante durante l'udienza (quali la censura alla decisione del Giudice Sportivo di difetto di "*sportività*", nel senso del suo attestarsi su principi contrari a quelli che, secondo il reclamante, governano il mondo della pallapugno; ovvero l'evocazione, in chiave giustificazionista, di inesistenti colpe ricadenti sulla società Subalcuneo, che ha ospitato l'incontro del 9 giugno 2021) occorre concentrare l'attenzione sul punto che, come correttamente dedotto dal Procuratore Federale e come indicato dal Giudice Sportivo, appare lo snodo decisivo della vicenda.

Ovvero, la società Imperiese, come dalla stessa riconosciuto, non disponeva di alcun vantaggio per l'esercizio dell'azione di battuta: ciò nonostante si è assunta



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.) Corte Federale d'Appello

la responsabilità di dichiarare il contrario nella distinta della gara incriminata e, come si vedrà, non soltanto in quella.

A fronte di questa plateale violazione delle norme regolamentari a nulla vale almanaccare di buona fede, come insistentemente ha fatto la società reclamante sulla scorta dell'eccentrica osservazione per cui anche in altre occasioni avrebbe dichiarato, contrariamente al vero, di disporre di un analogo vantaggio in battuta, senza che gli avversari avessero eccepito alcunché. Il ragionamento rasenta l'insensatezza: la preclusione di qualsiasi vantaggio in battuta per l'Imperiese, riservato alle squadre i cui giocatori assommino un punteggio complessivo inferiore alle soglie indicate anno per anno dai regolamenti, era assai agevolmente ricavabile dalla semplice consultazione delle medesime fonti regolamentari, e relative note esplicative, che l'Imperiese ha ritenuto di trasmettere a questa Corte, così dimostrando di esserne perfettamente a conoscenza. La circostanza per cui in passato l'identica violazione fosse stata tollerata dagli avversari, e non avesse impedito l'omologazione dei risultati ottenuti sul campo, appare, con ogni evidenza, accidentale e comunque non è certo dalla tolleranza di una condotta illecita che possono trarsi argomenti a sostegno di una immaginata buona fede.

Non v'è dubbio alcuno che l'ingiusto vantaggio con cui il battitore della Imperiese ha esercitato la relativa azione nell'incontro del 9 giugno 2021 abbia rappresentato un fattore idoneo a compromettere la regolarità della gara, il cui risultato non può essere omologato. Sul punto, pertanto, la decisione di annullamento dell'incontro adottata dal Giudice Sportivo merita integrale conferma.

Più problematico il tema della sanzione della perdita della gara, applicata a norma dell'art. 16 Reg. Giustizia.

In quest'ottica, a giudizio della Corte, assume dirimente rilievo la regola 35 del Regolamento Tecnico Pallapugno 2020, norma che, nel declinare i doveri dell'arbitro "*prima dell'inizio della partita*", al comma 1 gli fa carico di "*controllare che la segnatura del campo [...] sia presente e regolare*". Già di primo acchito, a livello, per così dire, di intuizione si coglie come il dovere di controllo della



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.) Corte Federale d'Appello

segnatura del campo comprenda anche la linea di battuta, e che tale verifica non debba limitarsi alla constatazione della sua presenza ma si estenda al controllo della sua regolarità: *“l'arbitro deve controllare che la segnatura del campo [...] sia presente e regolare”*.

È certamente corretta l'osservazione del Procuratore Federale, laddove rileva che l'art. 36 del medesimo Regolamento prevede che il capitano della squadra avvantaggiata in battuta, sotto la sua responsabilità, lo dichiari per iscritto all'arbitro prima che la contesa abbia inizio, sicché, in questa linea di ragionamento, si potrebbe obiettare che il controllo della segnatura del campo, demandato all'arbitro dal citato art. 35, si risolva nella verifica della corrispondenza tra quanto attestato per iscritto dal capitano circa il godimento di un vantaggio sulla battuta e l'effettiva marcatura sul terreno di gioco di una linea di battuta che consenta la fruizione di tale vantaggio.

Senonché - ed in ciò consiste la peculiarità del caso sottoposto all'esame della Corte - nel caso che ci occupa la società Imperiese ha indicato nella distinta di gara di esercitare l'azione di battuta da metri sette che rappresenta una misura del tutto eccentrica rispetto alle previsioni del regolamento, una misura che nessuna fonte regolamentare autorizza per nessun giocatore e nessuna squadra.

In pratica, il vantaggio sulla battuta - secondo la normativa correttamente richiamata dalla decisione impugnata (alla lettera a del considerato in diritto) - può essere pari a metri tre, ovvero a metri due, a seconda del punteggio complessivo assegnato ai giocatori della squadra, il che significa che, essendo pari a metri sei la distanza ordinaria da cui si esercita l'azione di battuta, nella prima situazione di vantaggio sarà possibile battere da metri nove, nella seconda da metri otto.

Nessuna fonte regolamentare, per contro, prevede che la battuta possa eseguirsi dalla distanza di metri sette. Il che significa che l'attestazione falsa contenuta nella distinta di gara presentata dalla Imperiese svelava, già a prima vista, in modo macroscopico la propria illegittimità, ed in quanto tale non poteva sfuggire all'attenzione del direttore di gara.



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Corte Federale d'Appello

Si vuole dire, senza nulla togliere alle responsabilità insite nella condotta di chi ha dichiarato di aver diritto ad un vantaggio inesistente (oggetto della remissione degli atti al Procuratore Federale di cui si dirà da qui a poco), che l'arbitro avrebbe dovuto avvedersi immediatamente, senza che al riguardo fosse richiesta alcuna peculiare competenza, che la misura indicata nella distinta di gara non corrispondeva ad alcuna delle situazioni di vantaggio previste dal regolamento, rilevando di conseguenza che non era affatto regolare quella peculiare segnatura del campo che prevedeva una linea di battuta tracciata a sette metri, in conformità all'indicazione della Imperiese.

Insomma, è la macroscopica evidenza dell'errore insito nel segnare a sette metri la linea di battuta ad indurre questa Corte a ritenere che l'impossibilità di omologare il risultato della partita sia dovuto all'interferenza di due fattori concorrenti: l'erronea indicazione della distinta di gara, di cui è responsabile la Imperiese, ma anche il difetto di attenzione del direttore di gara che è venuto meno al dovere di verificare la regolarità della segnatura del terreno di gioco.

Non induce a diverse conclusioni la lettura del supplemento di rapporto arbitrale, rassegnato l'11 giugno 2021 su opportuna richiesta del Giudice Sportivo: l'arbitro, infatti, dopo aver ricordato che *"per tutta la durata della gara"* il direttore tecnico dell'Imperiese, sig. Claudio Balestra, *"attestava di aver diritto a un metro, di conseguenza il sig. Parussa ha battuto ai mt. 7"* si limita ad osservare di aver *"preso atto della comunicazione"* contenuta nella distinta di gara e di *"aver fatto fare la riga di battuta del sig. Parussa ai mt. 7"*. A parte l'errore prospettico insito nella prima parte del discorso (ciò che è avvenuto nel corso della gara non può, evidentemente, aver determinato la decisione di tracciare la linea di battuta ad una determinata altezza, posto che la sua segnatura precede l'inizio della gara) ciò che rileva è l'aperta ammissione dell'arbitro di essersi limitato a prendere atto di un'indicazione, contenuta nella distinta di gara, che riportava un dato macroscopicamente errato, idoneo a svelare in modo lampante la propria irregolarità.

Ragionando diversamente si dovrebbe ritenere, fuori da ogni logica sportiva e, sia consentito, al di là di ogni ragionevolezza, che a fronte di un'attestazione di



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Corte Federale d'Appello

vantaggio - falsa ed immediatamente percepibile come tale - l'arbitro non dovrebbe fare altro che prenderne atto e segnare la linea di battuta a qualsiasi distanza dichiarata dal capitano, quand'anche questa fosse un multiplo di quella consentita.

Per queste ragioni, ritenuto che la mancata omologazione del risultato sia conseguenza anche di un errore tecnico, insito nella violazione del richiamato art. 35 comma 1 del Regolamento tecnico, questa Corte reputa conforme a giustizia riformare parzialmente la decisione impugnata, eliminando la sanzione della perdita della gara che, di conseguenza, dovrà essere nuovamente disputata con le tempistiche che il competente ufficio campionati della FIPAP è demandato ad individuare.

Queste considerazioni, tuttavia, non esauriscono la disamina dei possibili profili di illiceità delle condotte.

Risulta infatti che in occasione della gara del 9 giugno 2021, ed anche di quella disputata il 21 maggio 2021 tra Imperiese e Cortemilia (la cui distinta di gara è stata prodotta dalla Imperiese a questa Corte al fine - esplicitato in udienza dal rappresentante di tale società - di documentare una pretesa buona fede da ravvisarsi, nella distorta prospettiva del reclamante, nella confessione di aver praticato in altre occasioni una condotta non consentita) la società Imperiese abbia attestato falsamente di aver diritto ad un vantaggio in battuta di metri sette. Attestazione innegabilmente inveritiera che impegna direttamente la responsabilità dell'autore della dichiarazione e oggettivamente quella della società: a questo riguardo, le due distinte di gara risultano sottoscritte (con grafia non facilmente intellegibile) da un soggetto indicato - nella parte prestampata - come "*dirigente responsabile e/o capitano*". La Corte non dispone dei poteri necessari per l'individuazione del soggetto firmatario, di talché non resta che rimettere al Procuratore Federale tale accertamento. Inoltre la responsabilità del capitano, come detto, deriva espressamente dal citato art. 36 Reg. Tecnico, come correttamente evidenziato dal Procuratore Federale nelle conclusioni rassegnate a questa Corte d'Appello.



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Corte Federale d'Appello

Ora, poiché tali false attestazioni potrebbero astrattamente configurare, oltre alla violazione dei principi della lealtà e della correttezza sportiva, anche un illecito sportivo o tecnico la cui esatta natura, e i relativi profili di responsabilità, diretta o oggettiva, dovranno essere scrutinati dal Procuratore Federale, si ordina la trasmissione a quest'ultimo, per il più a praticarsi, della presente decisione e degli atti posti a fondamento della medesima, incluse le produzioni documentali della società Imperiese.

PQM

La Corte Federale d'Appello, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo 11 giugno 2021,

conferma l'annullamento della gara nr. 12 del Campionato di serie A, disputata in Cuneo il 9 giugno 2021, tra Subalcuneo ed Imperiese,

revoca l'attribuzione della vittoria alla Subalcuneo con il punteggio di 9-0,

manda all'ufficio campionati della FIPAP per la nuova programmazione della gara tra Subalcuneo e Imperiese,

ordina trasmettersi gli atti al Procuratore Federale per le determinazioni di sua competenza in ordine ad eventuali ipotesi di illecito del capitano della società ASD Pallone Elastico Imperiese e di tale società relativamente alla falsa indicazione nella distinta della gara del 9 giugno 2021, nonché nelle ulteriori distinte trasmesse a questa Corte di Appello, della sussistenza delle condizioni per beneficiare di un vantaggio nell'esecuzione dell'azione di battuta,

riserva il deposito della motivazione in giorni tre.

Dispone la comunicazione alle parti anche con il mezzo della posta elettronica e mediante pubblicazione sul sito internet della FIPAP.

Così deciso in Alba, il 19 giugno 2021

Il Presidente

avv.to Stefano Campanello